

REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2002

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva spagnola e portoghese del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾, prevede che la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione in corso è determinata anteriormente al 15 giugno di detta campagna.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la produzione effettiva è stabilita tenendo conto segnatamente dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto.
- (3) Per la campagna 2001/2002, tale impostazione porta a stabilire la produzione effettiva spagnola a 336 984 tonnellate e la produzione effettiva portoghese a 612 tonnellate. A causa di problemi nell'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di cotone, incontrati in Grecia nel corso della prima campagna che ha seguito l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1051/2001, non sono ancora disponibili tutti gli elementi necessari per poter valutare la produzione effettiva greca. Pertanto, in attesa di detti elementi e della loro analisi, è opportuno non stabilire ancora la produzione effettiva greca di cotone non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo.
- (4) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, para-

grafo 1, di detto regolamento è ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito. Il calcolo di detta diminuzione differisce a seconda che il superamento del quantitativo nazionale garantito sia constatato nel contempo in Spagna e in Grecia oppure in uno solo di questi Stati membri.

- (5) Per la campagna 2001/2002, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica in Spagna e certamente in Grecia, sulla base delle informazioni già disponibili. Inoltre, la produzione effettiva spagnola si situa ad un livello inferiore al quantitativo nazionale garantito aumentato di 113 000 tonnellate. Pertanto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione del prezzo di obiettivo è pari in Spagna al 50 % della percentuale di superamento di cui al paragrafo 3 di detto articolo. Di conseguenza, detta riduzione è fissata al livello in seguito indicato.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 336 984 tonnellate per la Spagna e a 612 tonnellate per il Portogallo.
2. L'importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo per la campagna di commercializzazione 2001/2002 è fissato a 18,815 EUR/100 kg per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.